

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNI DI MANFREDONIA
ED ORTA NOVA



Denominazione impianto:

LA PESCIA

Ubicazione:

Comuni di Manfredonia (FG) ed Orta Nova (FG)
Località "La Pescia" e "Santa Felicità"

PROGETTO DEFINITIVO

per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da ubicare in agro dei comuni di Manfredonia (FG) ed Orta Nova (FG) in località "La Pescia" e "Santa Felicità", potenza nominale pari a 39,8268 MW in DC e potenza in immissione pari a 37,8 MW in AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Manfredonia (FG), Orta Nova (FG), Carapelle (FG), Cerignola (FG) e Foggia (FG).

PROPONENTE



SORGENIA RENEWABLES S.R.L.

Milano (MI) Via Algardi Alessandro 4 - CAP 20148

Partita IVA: 10300050969

Indirizzo PEC: sorgenia.renewables@legalmail.it

ELABORATO

Aree non Idonee

Tav. n°

8AP

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Ottobre 2022	Istanza VIA art.23 D.Lgs 152/06			

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.
Via Caduti di Nassiriya n. 179
70022 Altamura (BA)
P. IVA 07816120724
PEC: grmgroupsrl@pec.it
Tel.: 0804168931



IL TECNICO

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE
Contrada Lama n. 18 - 75012 Bernalda (MT)
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924
PEC: antonioavallone@pec.it
Cell: 339 796 8183



Spazio riservato agli Enti

SOMMARIO

1. PREMESSA.
2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.
3. ANALISI AREE NON IDONEE FER RR 24/2010.
4. NORMATIVA PAI ED INTERFERENZE CON AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA.
5. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (A.P.).
6. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (M.P.).
7. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (B.P.).
8. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA.
9. CONCLUSIONE.

1. PREMESSA.

La seguente relazione specialistica ha lo scopo di analizzare l'ubicazione rispetto alle aree idonee individuate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 199/2021 e rispetto alle aree non idonee della Regione Puglia individuate dal Regolamento Regionale 24/2010 del progetto di un impianto agrivoltaico e relative opere connesse di Potenza nominale pari a **39,8268 MWp** in DC e potenza in immissione massima pari a **37,8 MWp** in AC, da realizzare in località nei comuni di Manfredonia e di Orta Nova (FG).

Il progetto sarà del tipo “grid connected” e prevede la costruzione di una nuova linea elettrica interrata in alta tensione (AT) a 36 kV, che permetterà di allacciare l'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite un collegamento in antenna ad un ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN di Manfredonia.

Il RR 24/2010 è il regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.

Il progetto oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico della Potenza nominale in DC di **39,8268 MWp** e potenza in immissione massima in AC **37,8 MWp** e relative opere connesse.

Il progetto si sviluppa in due lotti di cui il primo ricadente nel comune di Manfredonia (FG) in località “La Pescia” ed il secondo nel comune di Orta Nova (FG) in località “Santa Felicità” su terreni ad uso agricolo di estensione all'incirca di 57 ha, come di seguito meglio specificato:

- Lotto 1: terreno agricolo di circa 64.53.66 ha localizzato a Sud-Ovest del centro abitato di Manfredonia a circa 22.9 km in località “La Pescia”, ad una altitudine da circa 20 mt. s.l.m. a 25 mt. s.l.m.
- Lotto 2: terreno agricolo di circa 27.40.03 ha localizzato a Nord-Est dal centro abitato di Orta Nova a circa 6.6 in località “Santa Felicità”, ad una altitudine di circa 35 mt. s.l.m..

Il collegamento tra i due lotti avverrà mediante cavidotto interrato di connessione a 30 kV di lunghezza pari a circa 12223.40 mt ed attraverserà i comuni di Foggia, Carapelle, Cerignola e Orta Nova. L'impianto sarà connesso in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Manfredonia, tramite cavo interrato a 36 kV di lunghezza pari a circa 4248,64 mt.

Il cavidotto esterno che collega l'impianto alla Stazione Elettrica è ubicato su viabilità pubblica esistente e precisamente la S.P. n.79, Strada Comunale Sammichele delle Vigne, S.P. n.80 e viabilità vicinale, la stessa stazione elettrica è ubicata nel Comune di Manfredonia.

Nell'immagine sottostante viene riportato l'inquadramento dell'area di impianto e del tracciato di connessione su ortofoto.



Figura 1 – Inquadramento area impianto e opere di connessione su ortofoto

3. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE D.LGS. 199/2021

Come illustrato dall'immagine sottostante, il progetto è localizzato in area idonea ai sensi del D.lgs. 8 Novembre 2021 n. 199 art. 20, comma 8, lettera c-quater, nello specifico *"in aree che non sono*

ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di **un chilometro per gli impianti fotovoltaici.**"




Figura 2 – Inquadramento area impianto rispetto ai beni paesaggistici e culturali e relative fasce di rispetto ai fini dell'individuazione delle aree idonee

Infatti, l'area di ubicazione dell'impianto risulta essere:

- Esterna ai beni paesaggistici e alle UCP individuati dal PTPR e dalla parte terza del D.Lgs. 42/2004;

- Distante oltre 1 km dai beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004¹ nonché distante oltre 1 km dagli immobili ed aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.Lgs. In particolare archeologico più prossimo al sito risulta essere i resti di una villa romana in località Barvagnone-Tressanti a Cerignola (FG) ubicata a circa 4 km a sud-est del lotto 1

Pertanto, è possibile concludere che l'impianto risulta **localizzato in area idonea ai sensi del D.lgs. 8 Novembre 2021 n. 199 art. 20, comma 8, lettera c-quater**

4. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE AREE NON IDONEE FER RR 24/2010

Di seguito verrà analizzata l'ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee individuate dal Regolamento Regionale 24/2010. Si ricorda ad ogni buon conto che ai sensi del DM 10.2010 le aree non idonee individuano aree all'interno delle quali specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti presentano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Pertanto, come richiamato dalla sentenza del TAR Lecce n. 2156 del 14 settembre 2011, le linee guida pugliesi (R.R.24/2010) laddove prevedono un aprioristico divieto di realizzare impianti a fonti rinnovabili solo perché situati in aree individuate come non idonee, sono, in questa parte, illegittime. Pertanto, il provvedimento di diniego o di autorizzazione alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili, deve avere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo alla specifica zona indicata nel progetto.

Nelle figure sottostanti è riportata l'ubicazione del progetto rispetto alle aree non idonee, che viene analizzata compiutamente nei successivi paragrafi.

¹ I beni culturali sono stati individuati mediante il portale cartografico Vincoli in Rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/>), reso disponibile dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - MiBACT




Figura 3 – Inquadramento lotto 1 rispetto alle aree non idonee




Figura 4 – Inquadramento lotto 2 rispetto alle aree non idonee

Con il Regolamento 30 dicembre 2010 n. 24, l'Amministrazione Regionale ha attuato quanto disposto con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante l'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. Il provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei, compiuta nei modi e forme previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 delle Linee Guida stesse, è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

In applicazione di quanto dettato dalle linee guida regionali, in particolare dalla DGR n.2122/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", sono stati aggiornati gli strati tematici cartografici informatizzati che individuano le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

L'analisi ha evidenziato che il **lotto 1** dell'impianto agrivoltaico:

1. **non ricade** nella perimetrazione e **né** nel buffer di 200 m di nessuna Area Naturale Protetta Nazionale e Regionale, delle Zone Umide Ramsar, di Siti d'importanza Comunitaria - SIC, delle Zone di Protezione Speciale – ZPS;
2. **non ricade** in aree di connessione (di valenza naturalistica), aree tampone, nel sistema di naturalità e nei nuclei naturali isolati;
3. **non ricade** nella perimetrazione di nessuna Area I.B.A.;
4. **non ricade** in siti dell'Unesco. Il sito Unesco più prossimo è ad oltre 45 km nel territorio ed è "Andria";
5. **non ricade** nella perimetrazione del buffer di 300 m di Territori costieri e Territori contermini ai laghi (art.142 D.Lgs. 42/04);
6. **non ricade** nella perimetrazione del buffer di 150 m da Fiumi Torrenti e corsi d'acqua

(art.142 D.Lgs. 42/04);

7. **non ricade** nella perimetrazione dei Boschi (art.142 D.Lgs. 42/04) **né** nel buffer di 100 m da essi;
8. **non ricade** nella perimetrazione degli immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/04) e dei Beni Culturali (parte II D.Lgs. 42/04) **né** nel buffer di 100 m da esse;
9. **non ricade** nella perimetrazione di Zone archeologiche (art.142 D.Lgs. 42/04) **né** nel buffer di 100 m da esse;
10. **non ricade** nella perimetrazione dei Tratturi **né** nel buffer di 100 m da essi;
11. **non ricade** nella perimetrazione delle Grotte e relativo buffer di 100 m, **né** nella perimetrazione di lame, gravine e versanti;
12. **non ricade** nella segnalazione Carta dei Beni **né** nel buffer di 100 m da esse;
13. **non ricade** negli ATE A e B del PUTT/p;
14. **non ricade** nei coni visuali;
15. **non ricade** in aree a pericolosità geomorfologica perimetrata dal PAI;
16. **ricade** in aree a pericolosità idraulica media (MP) perimetrata dal PAI. Si rimanda al capitolo n.5 per approfondimenti.

L'analisi ha evidenziato che il **lotto 2** dell'impianto agrivoltaico:

1. **non ricade** nella perimetrazione e **né** nel buffer di 200 m di nessuna Area Naturale Protetta Nazionale e Regionale, delle Zone Umide Ramsar, di Siti d'importanza Comunitaria - SIC, delle Zone di Protezione Speciale – ZPS;
2. **non ricade** in aree di connessione (di valenza naturalistica), aree tampone, nel sistema di naturalità e nei nuclei naturali isolati;
3. **non ricade** nella perimetrazione di nessuna Area I.B.A.;
4. **non ricade** in siti dell'Unesco. Il sito Unesco più prossimo è ad oltre 45 km nel territorio ed è "Andria";
5. **non ricade** nella perimetrazione del buffer di 300 m di Territori costieri e Territori contermini ai laghi (art.142 D.Lgs. 42/04);
6. **non ricade** nella perimetrazione del buffer di 150 m da Fiumi Torrenti e corsi d'acqua (art.142 D.Lgs. 42/04);
7. **non ricade** nella perimetrazione dei Boschi (art.142 D.Lgs. 42/04) **né** nel buffer di 100 m da essi;
8. **non ricade** nella perimetrazione degli immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/04) e dei Beni Culturali (parte II D.Lgs. 42/04) **né** nel buffer di 100 m da esse;

9. **non ricade** nella perimetrazione di Zone archeologiche (art.142 D.Lgs. 42/04) **né** nel buffer di 100 m da esse;
10. **non ricade** nella perimetrazione dei Tratturi **né** nel buffer di 100 m da essi;
11. **non ricade** nella perimetrazione delle Grotte e relativo buffer di 100 m, **né** nella perimetrazione di lame, gravine e versanti;
12. **non ricade** nella segnalazione Carta dei Beni **né** nel buffer di 100 m da esse;
13. **non ricade** negli ATE A e B del PUTT/p;
14. **non ricade** nei coni visuali;
15. **non ricade** in aree a pericolosità geomorfologica perimetrata dal PAI;
16. **non ricade** in aree a pericolosità idraulica perimetrata dal PAI.

L'analisi ha evidenziato che il **cavidotto di interconnessione tra lotto 1 e lotto 2** dell'impianto agrivoltaico ed il cavidotto di connessione alla SE di Manfredonia non ricadono nelle aree non idonee eccezion fatta per quanto segue:

1. Perimetrazione del buffer di 150 m da Fiumi Torrenti e corsi d'acqua (art.142 D.Lgs. 42/04). In particolare il cavidotto attraverserà i seguenti corsi d'acqua:
 - Canale Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto
 - Canale Pescia
 - Canale Piluso
 - Torrente Carapelle e Calaggio
 si precisa che il l'attraversamento dei corsi d'acqua da parte del cavidotto avverrà con l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata T.O.C..
2. Perimetrazione del buffer di 100 m da Tratturi, precisamente il cavidotto interrato esterno interseca il seguente tratturo:
 - Tratturello Foggia – Tressanti – Barletta, ad oggi strada vicinale asfaltata.
 - Tratturello Orta – Tressanti, oggi Strada Provinciale n.79,
 si precisa che il cavidotto è realizzato su viabilità pubblica esistente, ovvero: S.P. n.79, S.P. n.80 e viabilità vicinale, pertanto il cavidotto è realizzato nella sede stradale riducendo così a zero l'interferenza con il tratturo, eventuali attraversamenti dei tratturi verranno eseguiti con l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata T.O.C.
3. Aree a pericolosità idraulica AP, BP e MP del PAI. Si precisa che il cavidotto è realizzato su viabilità pubblica esistente, ovvero: S.P. n. 79, Strada Comunale Sannichele delle Vigne, S.P. n.80 e viabilità vicinale. Gli interventi risultano ammessi ai sensi delle NTA del PAI.

5. NORMATIVA PAI ED INTERFERENZE CON AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) persegue l'obiettivo specifico di individuare le aree a rischio di frana e di alluvione, nonché di prevedere le azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul territorio.

Come disciplinato dall'art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

All'interno del PAI sono individuate e perimetrate le aree a pericolosità idraulica come:

- aree a bassa probabilità inondazione (B.P.);
- aree a media probabilità inondazione (M.P.);
- aree ad alta probabilità inondazione e/o aree allagate (A.P.).

Per ciascuna categoria di rischio, sono definiti quattro livelli:

- 1) R1-Moderato (per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali);
- 2) R2-Medio (per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche);
- 3) R3-Elevato (per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale);
- 4) R4-Molto Elevato (per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche).

6. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (A.P.).

Si ritiene opportuno soffermarsi, preliminarmente, sulle aree ad alta probabilità di inondazione (A.P.) espressamente disciplinate dall'art. 7 delle N.T.A., il quale consente i seguenti interventi:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla

natura dell'intervento e al contesto territoriale;

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

In relazione ai predetti interventi, l'A.d.B. richiede, in funzione della valutazione del rischio agli stessi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Si precisa che parte del cavidotto di connessione esterna ricade in aree a Pericolosità idraulica A.P. e che lo stesso cavidotto è realizzato sulla viabilità pubblica esistente, ovvero: S.P. n. 79,

Strada Comunale Sannicchiele delle Vigne, S.P. n.80 e viabilità vicinale. L'intervento rientra tra quelli consentiti nelle aree ad alta pericolosità di inondazione A.P. lettera d) "...nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico" e si attesta la sua compatibilità con le N.T.A. del P.A.I.

7. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (M.P.).

Atteso che parte del lotto 1 (Manfredonia) ricade in aree a media pericolosità idraulica (MP) del PAI, si evidenzia che ai sensi dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, nelle predette aree sono consentiti i seguenti interventi:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali,

rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

Si precisa che parte del Lotto 1 nel Comune di Manfredonia ricade in aree a Pericolosità idraulica M.P..

L'intervento rientra tra quelli consentiti nelle aree ad media pericolosità di inondazione M.P. lettera k) "...ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica" e si attesta la sua compatibilità con le N.T.A. del P.A.I., anche in merito alle misure di messa in sicurezza idraulica descritte brevemente nei successivi paragrafi ed in maniera più approfondita all'interno della relazione idraulica allegata.

8. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (B.P.).

Occorre considerare anche la normativa concernente le aree a bassa pericolosità idraulica, disciplinate dall'art. 9 delle N.T.A. secondo il quale, attesa la bassa probabilità di inondazione, sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano

realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale. All'uopo, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, l'Autorità di Bacino richiede la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Nelle predette aree, dunque, il PAI effettua una predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

Si precisa che parte del Lotto 1 nel Comune di Manfredonia ricade in aree a Pericolosità idraulica B.P..

L'intervento rientra tra quelli consentiti nelle aree ad bassa pericolosità di inondazione B.P. e si attesta la sua compatibilità con le N.T.A. del P.A.I., anche in merito alle misure di messa in sicurezza idraulica descritte brevemente nei successivi paragrafi ed in maniera più approfondita all'interno della relazione idraulica allegata.

9. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA.

Nelle aree concernenti l'alveo fluviale in modellamento attivo nonché le aree golenali (art. 6 N.T.A.), ad alta pericolosità idraulica A.P. (art. 7 N.T.A.), a media pericolosità idraulica M.P. (art. 8 N.T.A.), a bassa pericolosità idraulica B.P. (art. 9 N.T.A.) e nelle fasce di pertinenza fluviale (art. 10 N.T.A.) sono consentiti i seguenti interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

Gli interventi di mitigazione previsti per gli interventi che ricadono in aree di media pericolosità di inondazione M.P. e bassa pericolosità di inondazione B.P. sono:

La realizzazione di un argine perimetrale all'area di impianto di altezza circa metri 1 con un'inclinazione sponda tra 1/2 e 1/3.

Il terreno utilizzato per la creazione del cuore del corpo arginale sarà privo di materia organica, macerie, detriti o qualsiasi altro materiale che possa compromettere le caratteristiche geotecniche dei rilevati. Qualsiasi terreno contenente gesso, anidrite o qualsiasi altra sostanza chimicamente instabile non sarà considerato idoneo per l'utilizzo come materiale di riempimento.

La dimensione massima degli aggregati non sarà superiore alla metà dello spessore dello strato.

In questo modo l'area di impianto verrà tutelata e salvaguardata da eventuali modifiche dei corsi d'acqua limitrofi in caso di inondazione dovute alle precipitazioni atmosferiche.




Figura 5 – Indicazione perimetro interessato dalla realizzazione dell'argine (linea colore arancione)




Figura 6 – Sezione tipo argine per la messa in sicurezza idraulica del sito

10. CONCLUSIONE.

L'analisi delle aree non idonee FER del Regolamento 24/2010, relativamente all'area di inserimento del parco fotovoltaico di progetto, ha messo in evidenza:

- l'interferenza dell'impianto di progetto, ovvero parte del "lotto 1" (Manfredonia) che ricade in aree a pericolosità idraulica (BP e MP) del PAI;

In riferimento al punto n.1, la realizzazione dell'argine perimetrale all'area di impianto permette la tutela e messa in sicurezza idraulica del sito e come meglio descritto all'interno della relazione idraulica si ritiene che l'intervento prospettato sia fattibile ai sensi di quanto richiesto dalle NTA del PAI.

Sulla base della vincolistica analizzata, delle interferenze esaminate e degli interventi per il loro superamento si può affermare la compatibilità dell'impianto agrivoltaico alle normative vigenti a tutela delle aree non idonee.

Si sottolinea inoltre che in accordo con la recente normativa nazionale, l'impianto risulta localizzato **in area idonea** ai sensi del D.lgs. 8 Novembre 2021 n. 199 art. 20, comma 8, lettera c-quater.